

CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE DI
RAVENNA E
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI
PER IL TIROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE DEI PRATICANTI
AVVOCATI

PREMESSO CHE:

- l'art. 37 del D.L. n. 98/11, convertito con L. 111/11 ha previsto la possibilità della stipulazioni di convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati per consentire lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato;
- l'art. 41 della L. n. 247/12, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, ha previsto espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi e per almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura della Stato, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/11;
- l'art. 73 del D.L. n. 69/13, convertito con L. n. 98/13, ha previsto un'ulteriore ipotesi di tirocinio, destinata non solo ai praticanti avvocati, ma in generale ai laureati in giurisprudenza più meritevoli (media 27/30 negli esami fondamentali ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110), che non abbiano compiuto i 30 anni di età;
- quest'ultimo articolo, pur assegnando al Capo dell'Ufficio Giudiziario la gestione del procedimento, prevede forme di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alla formazione degli stagisti iscritti alla pratica forense e allo svolgimento contestuale del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato;
- l'art. 73 del D.L. n. 69/13 è stato di recente modificato dal D.L. n. 90/14, convertito con L. n. 114/14, con la previsione, tra l'altro, della possibilità di svolgere il tirocinio anche presso l'Ufficio del GIP;

RITENUTO

che la formazione comune di avvocati e magistrati possa essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

Ritenuto che l'istituendo "Ufficio del Processo" prevede che all'interno dello stesso possano essere inseriti ed operare, senza oneri economici per l'amministrazione, in forza di apposite convenzioni, i praticanti avvocati e i tirocinanti cui può essere demandato di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, consentendo loro l'accesso agli atti processuali e la partecipazione alle udienze con obbligo di segreto.

Ritenuto che l'affiancamento a magistrati di tirocinanti e stagisti con compiti di studio e approfondimento, coniuga esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia più efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo;

Visti i risultati positivi conseguiti in altre sedi giudiziarie che hanno già sperimentato il suddetto affiancamento, anche in termini di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e di minor durata degli stessi;

SI CONVIENE IN VIA SPERIMENTALE QUANTO SEGUE :

ART. 1

I laureati in giurisprudenza iscritti nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna da almeno sei mesi possono espletare una parte del tirocinio per l'accesso alla professione presso il Tribunale di Ravenna (sezioni civili, sezione lavoro o sezione penale-dibattimentale), secondo due moduli.

Il primo, fondato sul combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 98/11 e 41 L. n. 247/12, prevede una durata di sei mesi/un anno e si svolge esclusivamente presso il Tribunale.

Il tirocinio secondo questo modulo, in caso di esito positivo, viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine per la durata di 6 mesi/1 anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio forense.

Il secondo, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 73 D.L. n. 69/13 e della 41 L. n. 247/12, prevede una durata di 18 mesi e può svolgersi

contestualmente al tirocinio presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura della Stato.

Il tirocinio presso il Tribunale sulla base di questo secondo modulo, in caso di esito positivo, viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine per la durata di 12 mesi ai fini del compimento del periodo di tirocinio forense.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere tirocinio di formazione presso il Tribunale di Ravenna dovrà proporre apposita domanda che sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che selezionerà, nel caso di pluralità di domande, i candidati più meritevoli, tenendo conto della votazione di laurea, del piano di studi universitari, della propensione manifestata all'attività di ricerca giuridica, dell'attitudine e motivazione alla specifica esperienza di tirocinio, proponendo al Presidente del Tribunale il nominativo dei praticanti la cui istanza può essere accolta.

ART. 3

Il Presidente del Tribunale individuerà i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti ammessi, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non potrà essere affidatario di più di due tirocinanti.

Il Presidente del Tribunale provvede ad una ricognizione periodica della disponibilità dei Giudici ad essere affidatari di tirocinanti e, ogni tre mesi (sei mesi), comunica al Consiglio dell'Ordine il numero di tirocinanti che possono essere accolti presso il Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, ove condivida le singole proposte pervenutegli dal Consiglio dell'ordine, affida i praticanti ai Giudici che abbiano espresso la propria disponibilità al riguardo. Nel caso in cui il numero dei posti disponibili sia inferiore alle richieste, è riconosciuta preferenza alle istanze di tirocinio sulla base del secondo modulo indicato nell'art. 1 e, tra queste, si applicano i criteri preferenziali previsti dal comma 2 dell'art. 73 del D.L. n. 69/13.

ART. 4

Per ciascun praticante avvocato assegnato all'Ufficio Giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento da parte della Consiglio

dell'Ordine di concerto con il magistrato affidatario che prevede necessariamente:

- le modalità di svolgimento del tirocinio, con la specificazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 5

Ai praticanti ammessi al tirocinio formativo potranno essere affidate le seguenti mansioni:

- 1) attività preparatorie dell'udienza;
- 2) attività in udienza;
- 3) collaborazione nella redazione dei provvedimenti del giudice;
- 4) attività di studio e approfondimento, ecc..

In ogni caso i tirocinanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanta attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanta appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

In particolare, i tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli. Essi, inoltre, non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio; non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove il tirocinio si svolge; non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si siano svolti

dinanzi al magistrato formatore o assumere do costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento del tirocinio presso il Tribunale non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di tirocinio rispondente al secondo modulo previsto dall'art. 1 può essere prevista una borsa di studio alle condizioni previste dai commi 8 bis e 8 ter dell'art. 73 D.L. n. 69/13, salvo la possibilità di prevedere ulteriori borse di studio sulla base di convenzioni con terzi finanziatori.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I praticanti ammessi al secondo modulo di tirocinio indicato nell'art. 1 della presente convenzione possono essere ammessi a partecipare ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, come previsto dall'art. 73 D.L. n. 69/13

ART. 6

Il praticante avvocato avrà l'onere di provvedere personalmente a stipulare eventuale assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile, ove richieste dall'Ufficio Giudiziario.

ART. 7

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto di fiducia tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o per situazioni tali che possano pregiudicare l'immagine di indipendenza ed autonomia nel rapporto tra uffici giudiziari ed avvocatura;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 8

La presente convenzione non limita i poteri del capo dell'Ufficio Giudiziario di

stabilire regole specifiche e ulteriori per i tirocinanti ammessi a norma dell'art. 73 del D.L. 69/2013, sia in merito alle modalità di svolgimento del tirocinio, sia in ordine alla preferenza fra praticante-tirocinante in caso di domande eccedenti i posti disponibili.

La presente Convenzione viene trasmessa al Consiglio Giudiziario per gli adempimenti di cui all'art.37 comma 4 L.15.7.2011 n.111.

Ravenna il 02/12/2014

Il Presidente
del Tribunale di Ravenna
Dott. Bruno Gilotta

Bruno Gilotta

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna
Avv. Ermanno Cicognani